

5. L'IMITAZIONE DEL MODELLO PROFETICO

“Nel messaggero di Dio avete un esempio buono”
[Cor. 33,21]

1. La Sunna

La *Sunna* è la seconda fonte, dopo il Corano, della legge islamica (*šarī'a*). Insieme formano la base della riflessione islamica politica, legale e dottrinale.

Etimologicamente il termine *Sunna* (pl. *Sunan*) significa consuetudine, costume, modo di fare, modo di vita; quindi, in senso lato, modello o codice di comportamento e per traslato “tradizione”.

Il Profeta Muḥammad era spesso interrogato su problemi e questioni che assillavano i credenti o la prima comunità. Le sue risposte e i suoi discorsi (*hadīt*, pl. *ahādīt*) erano ripetuti a memoria come esempi di come egli stesso e i suoi primi Compagni avessero agito in determinate circostanze¹. Questa tradizione orale, che riporta pratiche e costumi, è conosciuta come *Sunna*. Quindi essa è costituita dai detti, dai fatti e dai silenzi del Profeta. Questi hanno un valore specialmente giuridico, sebbene alcuni abbiano un valore teologico-dottrinale.

I *hadīt* si dividono in due categorie, quelli ascritti direttamente al Profeta (*hadīt nabawī*) e quelli ascritti direttamente a Dio e riportati *verbatim* da Muḥammad (*hadīt qudsī o ilahī o rabbani*). In quest’ultimo, Dio manifesta la sua volontà per ispirazione o in sogno e, successivamente, il Profeta la riporta alla sua comunità con le proprie parole. La caratteristica particolare di queste tradizioni dona loro uno status intermedio tra il Corano e il *hadīt nabawī*. Esse, pur avendo un contenuto divino, non sono state incluse nel Corano, perché quest’ultimo è parola di Dio sia nel contenuto che nell’espressione verbale, mentre il *hadīt qudsī* è parola di Dio solo nel contenuto ma non nell’espressione verbale.

In un primo periodo la *Sunna* non ha avuto una forma strutturata, ma, a partire dalla fine del VII secolo, la comunità musulmana ha sentito la necessità di dare una struttura più uniforme al complesso delle tradizioni e soprattutto ha elaborato un criterio di autenticazione dei trasmettitori dei *hadīt*.

Strutturalmente un *hadīt* è un racconto breve, composto da due parti. La prima parte è costituita da una enumerazione di trasmettitori-garanti (*isnād*) che risale indietro nel tempo, formando una catena (*silsila*) che si allaccia al primo trasmettitore della

¹ Per identificare se una narrazione sia attribuita a Muḥammad, a un suo compagno o a un successore (dei primi compagni), sono stati utilizzati diversi termini: nel primo caso *marfū'*; nel secondo *mawqūf*, sia che si tratti di una dichiarazione sia di un’azione; nel terzo *maqtū'* ugualmente come il precedente.

tradizione. Il trasmettitore (*muḥaddit*) può essere un Compagno che l'ha ricevuta dal Profeta o un musulmano che l'abbia ascoltata da un Seguace o, talora, da qualche credente di grande rinomanza delle successive generazioni. L'*isnād* si presenta all'incirca col seguente schema: «Ho ascoltato Tizio che ha detto a Caio che Sempronio aveva udito... Muhammad dire: “...”». La seconda parte del *hadīt* è il contenuto vero e proprio della narrazione (*matn*).

La distinzione delle tradizioni autentiche da quelle false è fondamentale per validarne il contenuto. Sebbene l'alterazione dei contenuti o la vera e propria fabbricazione di questi possa nascere da un intento pio, volto a colmare una lacuna nel testo coranico o la mancanza di un'opinione profetica, essa va riconosciuta e segnalata e questo è stato reso possibile mediante un'attenta analisi delle catene di trasmissione, attraverso un'indagine di tipo genealogico. Alcuni parametri erano particolarmente presi in considerazione a riguardo di un trasmettitore, come il suo buon nome e la qualità della sua memoria. Questo studio è stato poi sistematizzato in quella che è conosciuta come la “scienza degli uomini (*'ilm al-riğāl*)”, a cui si affianca un'indagine relativa al contenuto della tradizione, per verificare che non sia illogico, incoerente o palesemente impossibile.

È interessante notare che, nei primi tre secoli dell'Islam, i termini *hadīt* e *sunna* non sono considerati come equivalenti, sebbene siano correlati. Con il primo si intende la trasmissione orale e la successiva trasmissione, da parte di alcuni pii musulmani, di contenuti che si rifanno direttamente al Profeta e ai primi Compagni; mentre il secondo è un'astrazione che comprende le pie pratiche di qualcuno nel passato, come le tradizioni degli antenati pre-islamici, sebbene queste possano rivelarsi riprovevoli o indifferenti. Il primo a specificare la sunna del Profeta, distinguendola dalle altre, è stato il califfo 'Umar b. 'Abd al-'Azīz (m. 719-720), dato il grande numero di *hadīt* che erano entrati in circolazione.

2. Le raccolte di *hadīt*

A partire dal terzo secolo dell'Egira, dato il proliferare delle tradizioni in circolazione, si iniziano a comporre delle raccolte e collezioni di *hadīt*. Queste possono essere suddivise in due grandi tipologie, a seconda della tecnica utilizzata per raggrupparle: la prima segue il criterio di riunirle a seconda della persona che le ha trasmesse e le collezioni prendono il nome di *musnad*. Questa tipologia trova la sua massima utilità per coloro che siano interessati a conoscere la personalità che trasmette un determinato pronunciamento, piuttosto che il contenuto stesso. La seconda tipologia raccolge le tradizioni a seconda dell'argomento e prendono il nome di *muṣannaf*. Alcune collezioni sono sistamate secondo entrambe le tipologie, cercando di fornire l'informazione più completa possibile.

Per quanto riguarda le raccolte di *hadīt*, si devono distinguere quelle elaborate dai sunniti, da quelle elaborate dagli sciiti.

Le raccolte canoniche più importanti del sunnismo sono sei e sono state compilate tra il IX-X secolo. Esse sono: *Sahīh* di al-Bukhārī (m. 870); *Sahīh* di Muslim (m. 875); *al-Sunan* di al-Nasā'ī (m. 915); *Sunan* di Abū Dawūd (m. 888); *Sunan* di al-Tirmidhī

(m. 892); *Sunan* di Ibn Māghah (m. 887). A queste si aggiungono altre raccolte particolarmente tenute in considerazione dagli studiosi, come quella di Mālik ibn Anas (m. 795), intitolata *al-Muwaṭṭa'*, e il *Musnad* di Ahmad ibn Ḥanbal (m. 855).

Le raccolte canoniche degli sciiti sono quattro: il *Kitāb al-Kāfi* di al-Kulaynī (m. 941); *Man lā Yaḥduruhu al-Faqīh* di Ibn Bābawayh (m. 991); *Tahdīb al-Aḥkām* e *al-Istibṣār* di al-Ṭūsī (m. 995). A queste vanno aggiunte anche le tradizioni ascritte a Fāṭima, quarta figlia del Profeta e moglie di ‘Alī ibn ‘Abī Ṭālib, e quelle degli Imām sciiti.

La *Sunna* contiene delle dottrine talvolta contraddittorie, considerata anche la pluralità dei suoi campi d’interesse, che spaziano dalla morale, alla teologia e alla mistica. Un autore che ha cercato di semplificare questa enorme quantità di materiale è stato il sunnita Yahyā ibn Šaraf al-Nawawī (m. 1277). È autore di due raccolte di *ḥadīt*, particolarmente diffuse e tuttora usate, che sono il *Riyāḍ al-Šāliḥīn* e *al-Arba‘īn al-Nawawīyya* ovvero una raccolta di 40 (in realtà sono 42) tradizioni, di solito accompagnate da dei commentari, usate per compendiare il sapere tradizionale in poche espressioni.

3. Corano e Sunna

Il Corano contiene numerose affermazioni che fungono da base per l’elaborazione di norme e leggi che regolano il comportamento umano. Tuttavia, alcune volte esse sono espresse in termini generali o ambigui. Pertanto gli esegeti musulmani dei primi secoli si sono spesi per spiegare questi termini e queste affermazioni accompagnandoli con un esempio che rimandasse a qualche detto o episodio della vita (*aḥādīt*) del Profeta Muḥammad.

La relazione che si è venuta a creare tra il Corano e la *Sunna*, quindi, sembra quasi correlata alla natura del testo sacro, che talvolta pare necessitare di ulteriori spiegazioni.

Però rimane una questione aperta, ovvero quella della cosiddetta abrogazione (*nash*): quale affermazione ha valore vincolante e definitivo, quella espressa nel Corano o quella espressa nella *Sunna*? Pertanto, può la *Sunna* abrogare il Corano? Sembra ovvio che un versetto del testo sacro possa abrogare una tradizione profetica; tuttavia, non è chiaro se questo sia valido anche viceversa.

Inizialmente gli studiosi, specialmente gli esperti di diritto musulmano, non hanno equiparato i termini della Scrittura sacra a quelli della Tradizione, ma, in un secondo tempo, si è fatta avanti la richiesta di parificare la *Sunna*, non solo relativa al Profeta, ma la *Sunna* in generale con il Corano per avvalorarlo.

In generale, è prevalsa l’opinione che una affermazione derivata dalla *Sunna*, essendo comunque una norma stabilita da uomini, non possa abrogare un’affermazione coranica. Pertanto, il Corano non è passibile di modifica né nel contenuto né nell’espressione verbale poiché è una parola rivelata che proviene direttamente da Dio, mentre la *Sunna* può essere cambiata nell’espressione verbale, ma i suoi contenuti devono necessariamente rimanere inalterati.

Bibliografia

- Burton, J., *An Introduction to the Hadīth*, Edinburgh University Press, Edinburgh 1994.
- McAuliffe, J.D. (a cura), *Encyclopaedia of the Qur'ān*, 6 voll., Brill, Leiden-Boston 2001-2006.
- Juynboll, G.H.A., *Encyclopedia of Canonical Hadīth*, Brill, Leiden-Boston 2007.

